



**Autorità
di Sistema Portuale
dello Stretto**

Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline

**REGOLAMENTO PER ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE, FUNZIONAMENTO E
GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI
BENI, SERVIZI E LAVORI
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO**

INDICE

1.	PREMESSE.....	3
2.	ISTITUZIONE, DURATA E OGGETTO DELL'ALBO FORNITORI.....	3
3.	DEFINIZIONE DELL'ALBO FORNITORI	3
4.	GRUPPI E SOTTOGRUPPI MERCEOLOGICI.....	4
5.	REQUISITI PER L'ISCRIZIONE	4
6.	ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.....	4
7.	STATI DEL FORNITORE	6
8.	MODIFICHE.....	6
9.	AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO.....	6
10.	LIMITAZIONI ISCRIZIONE ALL'ALBO.....	7
11.	CASI DI RIGETTO DELLA DOMANDA.....	7
12.	CASI DI SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE	7
13.	CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI FORNITORI	7
14.	SCELTA DEI CONTRAENTI	8
15.	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001.....	8
16.	GESTORE DEL SISTEMA	9
17.	AVVERTENZE	9
18.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
19.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
20.	PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE	9
21.	DISPOSIZIONI FINALI.....	9

1. PREMESSE

L'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto gestisce l'Albo fornitori telematico tramite la propria anagrafica a cui attingere per soddisfare le proprie esigenze di approvvigionamento nei casi in cui non è prevista la pubblicazione di un bando pubblico.

La presente procedura di gestione dell'Albo fornitori è redatta:

- nel rispetto delle disposizioni normative contenute nel codice dei contratti pubblici, il D.lgs. 36/2023;
- nel rispetto degli artt. 48, 49, 50 del D.lgs. 36/2023;
- nel rispetto dell'Allegato II.1 al D.lgs. 36/2023 - "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 50, commi 2 e 3, del Codice)";
- nel rispetto del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 e s.m.i..

Per poter essere iscritti all'Albo fornitori di Nome Cliente, è necessario dar prova del possesso di requisiti di ordine generale o specifici, come meglio definito nel seguito.

2. ISTITUZIONE, DURATA E OGGETTO DELL'ALBO FORNITORI

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023 è istituito l'Albo fornitori di lavori, beni e servizi.

Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli Operatori economici che intendono iscriversi o iscritti.

L'iscrizione all'Albo non è soggetta a termine di scadenza; gli operatori economici hanno la possibilità e l'obbligo di aggiornare la propria iscrizione come disciplinato dai successivi artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

La procedura d'iscrizione telematica ha lo scopo di definire un numero di Operatori economici (fornitori o prestatori di lavori e/o servizi) per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

Nell'ambito dell'elenco dei soggetti economici che, attraverso la procedura di iscrizione, dimostrano specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi occorrenti per lo svolgimento delle attività e la realizzazione dei progetti della presente Stazione appaltante, per importi inferiori alla soglia comunitaria, è possibile individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono:

- a. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture che prevedono l'invito di Operatori economici;
- b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli Operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- c. preconstituire, in ogni caso, una sintesi aggiornata delle offerte presenti nei settori economici di riferimento delle prestazioni, ai più generali fini delle ricerche di mercato.

3. DEFINIZIONE DELL'ALBO FORNITORI

L'Albo fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato per:

- a) l'invito a procedure di gara disciplinate dall'art. 50 D.lgs. 36/2023
- b) l'affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 76 del d.lgs. 36/2023;
- c) l'effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato per l'individuazione di quelli non rinvenibili mediante fonti ufficiali, secondo l'art. 77 del Codice.

L'Albo fornitori potrà, inoltre, essere utilizzato quale strumento di verifica preliminare dei requisiti degli Operatori economici da invitare alle seguenti procedure:

- a) procedura ristretta per gli appalti disciplinati dall'art. 72 del D. Lgs. 36/2023;
- b) procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 73 del D. Lgs. 36/2023;
- c) dialogo competitivo di cui all'art. 74 del D. Lgs. 36/2023;
- d) partenariato per l'innovazione di cui all'art. 75 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione appaltante, di ricorrere al mercato anche in via diretta, attraverso indagini di mercato.

4. GRUPPI E SOTTOGRUPPI MERCEOLOGICI

L'Albo fornitori è strutturato in gruppi e sottogruppi merceologici identificati per descrizione del prodotto. I gruppi e sottogruppi merceologici per i quali i soggetti economici possono essere iscritti sono quelli risultanti dall'oggetto sociale nell'iscrizione alla CCIAA di appartenenza.

5. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I soggetti interessati, ai fini dell'iscrizione all'Albo, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di carattere generale di cui** agli artt.94 e ss. D.lgs. 36/2023;
- **Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100** comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, comprovati mediante iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. relativa alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione.

6. ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

L'iscrizione:

- è riservata a tutti gli Operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati secondo l'art. 65 del D. Lgs. 36/2023;
- viene effettuata per categorie di beni, servizi, lavori, servizi tecnici (architettura e ingegneria) e possesso della SOA.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, a cura dell'Operatore economico che, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, intende iscriversi, secondo la procedura sotto descritta:

- l'Operatore economico interessato si dovrà collegare al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto. L'Operatore potrà scaricare l'elenco delle categorie merceologiche che compongono l'Albo fornitori per determinare

quelle alle quali iscriversi.

- successivamente all'individuazione delle categorie di proprio interesse, l'Operatore economico dovrà compilare le varie schede accessibili dal link “*Registrati*”, seguendo le successive istruzioni on-line del programma.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione, l'Operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. I documenti da caricare a sistema sono quelli contrassegnati come obbligatori.

Qualora nell'istanza, le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete il sistema non permetterà di completare l'iscrizione. Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. È compito dell'Operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

L'esito della valutazione verrà sempre comunicato al soggetto richiedente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, mediante accreditamento sulla piattaforma.

- In caso di esito positivo, l'Operatore richiedente è accreditato ed è iscritto all'Albo;
- In caso di esito negativo, verrà data comunicazione all'Operatore da parte dell'ufficio preposto. Una volta rimosse le cause ostative all'iscrizione, il soggetto richiedente potrà richiedere nuovamente l'iscrizione.

Qualora si dovessero ritenere utili approfondimenti specifici, saranno richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione.

La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

L'iscrizione all'Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nell'Albo, consultando il link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto.

L'iscrizione e ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data dell'avvenuto accreditamento sulla piattaforma.

L'elenco Operatori economici si configura come un elenco aperto; pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di compiere controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato con l'avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione

dall'Albo.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

7. STATI DEL FORNITORE

A ogni Operatore economico, in piattaforma, verrà assegnato uno dei seguenti stati:

- **Accreditato:** l'iscrizione è valida ed efficace;
- **Accreditato non confermato:** l'iscrizione non è stata aggiornata dal fornitore;
- **Preisritto:** la registrazione non è completa (dev'essere ancora terminata e/o confermata dal fornitore);
- **Attesa:** la richiesta d'iscrizione è stata confermata dal fornitore ed è in attesa di accettazione / rifiuto da parte della Stazione appaltante;
- **Sospeso:** il fornitore è stato momentaneamente sospeso attraverso l'associazione di una segnalazione sospensiva.

Si specifica che, ad ogni cambio di stato, la piattaforma invierà all'Operatore economico una mail di notifica.

8. MODIFICHE

L'Operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa alla domanda precedentemente inviata dovrà procedere alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro della relativa eventuale documentazione (es. categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Albo; requisiti minimi di iscrizione).

La modifica inserita a sistema non comporta una variazione dello stato dell'Operatore economico che rimane nello stato di "Accreditato".

La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta a carico del fornitore che può inserire i propri dati accedendo all'area riservata tramite il proprio indirizzo mail e la password comunicata in fase di iscrizione (o modificata successivamente a cura del soggetto stesso).

Pertanto, l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

9. AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ciascun Operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato a effettuare l'aggiornamento dei dati e dei documenti in scadenza, richiesti in fase di iscrizione.

Ogni Operatore economico è tenuto ad aggiornare i dati inseriti a sistema con cadenza annuale a far data dall'avvenuto accreditamento.

A ciascun Operatore sarà inviata dal sistema una mail entro 10 giorni dalla scadenza annuale che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo.

In caso di mancato aggiornamento, l'iscrizione decade automaticamente e l'Operatore economico

passerà nello stato di “Accreditato non confermato”.

Lo stato di “Accreditato non confermato” non equivale alla cancellazione dell’Operatore economico dall’Albo: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dello stesso, esso verrà riaccreditato e reso visibile nell’Albo.

A ciascun Operatore sarà, inoltre, inviata dal sistema automatico una mail entro 30 giorni dalla scadenza dei documenti caricati che ricorderà di provvedere al caricamento della documentazione aggiornata richiesta dalla piattaforma digitale. L’Operatore economico deve procedere ad aggiornare in tal senso l’iscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta mail.

In caso di mancato caricamento del documento aggiornato, l’iscrizione decade automaticamente e l’Operatore economico passerà nello stato di “Accreditato non confermato”.

Anche in questo caso, lo stato di “Accreditato non confermato” non equivale alla cancellazione dell’Operatore economico dall’Albo: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dello stesso, esso verrà riaccreditato e reso visibile nell’Albo.

Resta inteso che l’Operatore economico, in stato di “Accreditato non confermato” non potrà essere invitato alle procedure negoziate o ricevere la richiesta di un affidamento diretto.

10. LIMITAZIONI ISCRIZIONE ALL’ALBO

È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle già menzionate funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’Albo.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.

Qualora i soggetti di cui all’art. 65 D.lgs. 36/2023 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell’iscrizione all’elenco, L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

11. CASI DI RIGETTO DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione sarà respinta nei seguenti casi:

- se l’attività per la quale si chiede l’iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato d’iscrizione alla CCIAA;
- se ricorre una o più casistiche previste dagli artt. 94 e ss. del Codice.

12. CASI DI SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha la facoltà di individuare specifiche segnalazioni (es. inadempimento contrattuale, ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, etc.) al ricorrere delle quali l’efficacia dell’iscrizione degli Operatori economici all’Albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto medesima.

13. CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI FORNITORI

La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti si effettua nelle fattispecie di seguito previste:

- carenza sopravvenuta o falsa dichiarazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità

- professionale, risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo, accertate in esito a verifiche e/o controlli anche a campione;
- mancato aggiornamento della propria iscrizione da effettuarsi entro 12 (dodici) mesi dal cambio di stato in "Accreditato non confermato";
 - grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione appaltante nell'esecuzione del contratto;
 - in caso di richiesta scritta dell'interessato.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'Operatore economico era stato iscritto.

14. SCELTA DEI CONTRAENTI

Gli Operatori economici, al fine di poter essere invitati alle procedure negoziate o ricevere la richiesta di un affidamento diretto, ove previsto dal Codice, dovranno essere "Accreditati" all'Albo fornitori.

L'inserimento nell'Albo dei fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

La scelta dei contraenti non avviene arbitrariamente ma rispettando il criterio di rotazione.

La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa europea nazionale e comunitaria.

I meccanismi di selezione degli Operatori economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.

Resta ferma la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di invitare alle procedure per la scelta del contraente altre imprese ritenute idonee quando si tratti di lavori, servizi e forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'albo ovvero nel caso in cui per la categoria di interesse non sia presente un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

In tal caso, la scelta delle ulteriori imprese ritenute idonee avverrà con le modalità previste dal codice (indagine di mercato, dialogo competitivo, etc.).

15. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto in caso di commissione di un reato previsto dal d.lgs. 231/01 e s.m.i. da parte dell'Operatore economico, anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

16. GESTORE DEL SISTEMA

Il gestore del sistema individuato dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo, è la Net4market - CSAmed S.r.l. (www.net4market.com - mail: info@net4market.com). Il gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. È inoltre responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

17. AVVERTENZE

L'account, consistente nell'email e password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema, è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. L'Operatore, per accedere a eventuali procedure di gara telematica, dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato a Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).

18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Albo.

20. PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente <https://adspstretto.it/> e sul link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul profilo del committente.

L'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione all'Albo fornitori con qualunque mezzo.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.